



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N° 66 /11

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA:** la propria ordinanza n° 08/11 in data 07.02.11 relativa alla disciplina della navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nel porto di Bagnara Calabria;
- VISTO:** il verbale di destinazione funzionale delle aree e banchine portuali nell'ambito del porto di Bagnara Calabria, redatto di concerto tra l'amministrazione marittima e l'amministrazione comunale in data 16.12.09;
- VISTO** il "Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabria" approvato con delibera del consiglio comunale nr. 41 in data 07/12/2009, come modificato con successiva delibera del consiglio comunale n. 84 in data 17.12.10;
- VISTO** il verbale in data 23.06.11 redatto di concerto tra l'Amministrazione marittima ed il Comune di Bagnara Calabria con il quale sono state apportate varianti alla destinazione funzionale delle aree e banchine del porto di Bagnara Calabria con riguardo alla collocazione dei serbatoi dell'impianto di distribuzione carburanti;
- VISTO** il verbale di collaudo ex art. 48 r.c.n. in data 02.08.11 relativo ad un impianto di distribuzione carburanti per natanti realizzato sulla banchina del molo di sottoflutto del porto di Bagnara Calabria;
- RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina prevista dalla propria ordinanza 08/11, alla luce della realizzazione e collaudo del precitato impianto di distribuzione carburanti per natanti;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 4, comma 1, lettera f dell'ordinanza n.08/11 in data 07.02.11 è così modificato:

- f. molo di sottoflutto banchina nord/est con fondali variabili dai 5 ai 10 metri, lunghezza totale di circa 50 metri:
- destinata ad operazioni di bunkeraggio presso l'impianto fisso di distribuzione carburanti e, quando l'impianto è chiuso, all'ormeggio di unità in transito di lunghezza non inferiore a metri 6,5 e non superiore a metri 15, con posto assegnato dai responsabili della struttura in concessione;

Reggio Calabria, 03.08.11

F.to IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA